



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 182 DEL 16 GIUGNO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l' 8 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.:Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.123 della Società A.C.D. PISCOPIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.88 S.G.S. del 23.4.2015 (ammenda di € 100.00, squalifica del calciatore FIORILLO Francesco per CINQUE gare effettive, squalifica del calciatore CARNOVALE Michele fino al 22 APRILE 2018).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che nella seduta dell'11 maggio 2015, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta dell'8 giugno 2015;
rilevato che nella odierna seduta l'arbitro non si è presentato, per motivi di studio;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 07 SETTEMBRE 2015.

RECLAMO n.131 della Società A.C. BELVEDERE SPINELLO A.S.D.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 52 del 7.5.2015 (ammenda di € 500,00, squalifica dei calciatori CANDELORO Domenico Antonio e ELIA Nicola fino al 6.4.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
rilevato che veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta dell'8 giugno 2015;
rilevato che nella odierna seduta l'arbitro non si è presentato, per motivi di lutto familiare;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 07 SETTEMBRE 2015.

~~~~~

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 12 giugno 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| - Avv. Fabio MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna PIANE       | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

**RECLAMO Nr.136 della Società A.S.D. BUSSOLAVIS**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.93 SGS del 4.6.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Esperanza Catanzaro – Bussolavis del 26.5.2015*, Categoria Giovanissimi Fase Finale - ammenda di euro 80,00, squalifiche: calciatore capitano ASD Bussolavis IAPELLO Andrea per TRE gare effettive, calciatore VONELLA Leonardo fino al 15 FEBBRAIO 2016, allenatore RIGA Pasquale fino al 15 GENNAIO 2016, dirigente accompagnatore ufficiale BURDINO Salvatore fino al 15 DICEMBRE 2015).**

**LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

**RILEVA**

la società impugna la delibera del giudice di primo grado che ha sanzionato con le pene in epigrafe i comportamenti dei tesserati (dirigenti, allenatore e calciatori) del Bussolavis che hanno determinato la sospensione della gara *Esperanza Catanzaro – Bussolavis* valevole per la finale provinciale categoria Giovanissimi, sostenendo che i fatti che ne sono stati posti a fondamento non si sono verificati o comunque non erano di gravità tale da legittimare la decisione dell'arbitro di sospendere la gara e di quella del giudice di decretare la punizione sportiva e le conseguenziali squalifiche.

In via preliminare va affermato che il reclamo, nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della gara, è inammissibile.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 12.1.2015, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.27 SGS del 15.1.2015 del Comitato Regionale Calabria, ha introdotto termini abbreviati per i reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, anche per i Campionati Giovanissimi- fase finale, fissandoli in un giorno dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti che si intendono impugnare.

Tale statuizione non è stata rispettata in quanto la reclamante ha fatto pervenire il reclamo il 9 giugno 2015, cinque giorni dopo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.93 effettuata il 4 giugno 2015.

Passando alle squalifiche si afferma che i fatti che ne rappresentano origine non possono essere contestati in quanto narrati in maniera puntuale e circostanziata dall'arbitro nel rapporto di gara e confermati con altrettanta precisione nel supplemento di rapporto e nell'audizione a chiarimenti davanti al Giudice Sportivo.

Tuttavia - anche tenuto conto del periodo di interruzione estiva dell'attività federale e del disvalore morale di comportamenti tenuti durante una gara di "giovanissimi" – si ritiene che le sanzioni stesse vadano rimodulate per come segue:

la squalifica del calciatore Vonella Leonardo va ridotta a tutto il 31 dicembre 2015;

quella del capitano Iapello Andrea a due giornate;

quella dell'allenatore Riga Pasquale fino al 31 dicembre 2015;

quella del dirigente Burdino Salvatore tutto il 30 novembre 2015.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara - categoria Giovanissimi Provinciali Fase Finale - *Esperanza Catanzaro – Bussolavis del 26.5.2015*.

Riduce le squalifiche per come segue:

-calciatore VONELLA Leonardo al 31 DICEMBRE 2015;

-capitano IAPELLO Andrea a DUE giornate;

-allenatore RIGA Pasquale al 31 DICEMBRE 2015;

-dirigente BURDINO Salvatore al 30 NOVEMBRE 2015.

Rigetta nel resto.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

~~~~~

RECLAMI NON PROPOSTI

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

ACCERTATO

che le società appresso indicate hanno avanzato formale richiesta degli atti ufficiali relativi alla gara a fianco di ciascuna indicata onde poter meglio produrre reclamo:

1)-A.S.D.AUDACE ROSSANESE (Matr.921046)	(gara Audace Rossanese-San Lucido del 4.10.2014-Prom.);
2)-A.S.D. MESORACA (Matr.80076)	(gara Mesoraca-Papanice del 19.10.2014 – 1^Cat.);
3)-S.S.F.SCIICCHITANO M.CESARINI(Matr.918736)	(gara ScicchitanoMCesarini-Cariati del 24.11.2014-Giav.Reg.);
4)-A.S.D. AKERENTIA (Matr.941756)	(gara Real Casino – Akerentia del 2.11.2014-3^Cat.);
5)-A.C.BAGNARESE (Matr.610280)	(gara Calcio Cittanovese – Bagnarese del 7.12.2014-Prom.);
6)-A.S.D.VIBO CALCIO A 5 (Matr.914897)	(gara Boys Marinate –Vibo Calcio a 5 del 20.12.2014-C.5 D);
7)-A.S.D. AURORA REGGIO (Matr.935232)	(gara AuroraReggio–Reggiomediterraneadel 17.1.2015-Prom.);
8)-U.S.D. AFRICO (Matr.69594)	(gara Africo-Calcio Sanferdinando del 14.3.2015-1^Cat.);
9)-A.S.D. VIGOR PARAVATI (Matr.942075)	(gara Vigor Paravati-Koa Bosco del 21.3.2015-3^Cat.);
10)-ASDPOL LAUREANESE (Matr.79955)	(gara LaurEanese-Parenti del 26.4.2015-1^Cat.).

RILEVATO

che le società sopra elencate non hanno fatto pervenire il preannunciato reclamo, pur avendo la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale trasmesso tempestivamente copia degli atti richiesti;

che, altresì, è abbondantemente trascorso il termine per la presentazione del reclamo di che trattasi;

visto l'art. 33, comma 8, del C.G.S;

DELIBERA

-di addebitarsi la somma di €. 130,00, quale tassa reclamo, alle sotto elencate società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali:

1)-A.S.D.AUDACE ROSSANESE	(Matr.921046);
2)-A.S.D. MESORACA	(Matr.80076);
3)-A.S.D. AKERENTIA	(Matr.941756);
4)-A.C.BAGNARESE	(Matr.610280);
5)-A.S.D.VIBO CALCIO A 5	(Matr.914897);
6)-A.S.D. AURORA REGGIO	(Matr.935232);
7)-U.S.D. AFRICO	(Matr.69594);
8)-A.S.D. VIGOR PARAVATI	(Matr.942075);
9)-ASDPOL LAUREANESE	(Matr.79955).

di addebitarsi la somma di €. 62,00, quale tassa reclamo, alla sotto elencata società appartenente al SGS:

1)-S.S.F.SCIICCHITANO M.CESARINI (Matr.918736).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 16 GIUGNO 2015
